

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Impugnazione di delibera condominiale di riparto della spese e controversia introdotta da un terzo nei confronti del Condominio per ricevere le medesime somme: rapporto di pregiudizialità?

Nel procedimento di impugnazione di delibera assembleare di approvazione e di riparto per la riscossione di spese condominiali il giudice deve limitarsi a verificare la validità della stessa delibera, con la conseguenza che tra la controversia avente ad oggetto la debenza delle somme di cui alla delibera impugnata e quella introdotta da un terzo nei confronti del Condominio per ricevere le medesime somme (e quindi fondata su un diverso titolo) non sussiste nessun rapporto di pregiudizialità necessaria. Va, infatti, tenuto conto che il diritto di credito del Condominio alla corresponsione delle quote di spesa afferenti alle cose comuni non sorge con la delibera assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni, sicchè l'eventuale venir meno della statuizione che ha deciso su dette spese e danni rispetto al terzo, se implica - in fatto - la perdita di efficacia della predetta delibera che proprio dette spese aveva ripartito fra i condomini, non comporta anche l'insussistenza del diritto del Condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni. D'altro canto, l'eventuale

contrasto tra giudicati che potrebbe, in ipotesi, verificarsi in seguito al rigetto della domanda del terzo e all'accoglimento della impugnativa della delibera, potrebbe essere superato in sede esecutiva, facendo valere la perdita di efficacia della delibera condominiale impugnata.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.6.2020, n. 10843

...omissis...

Il Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento n. 70011/2018 (avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare del Condominio *omissis*, con cui erano stati ripartiti i danni e le spese conseguenti ad un precedente giudizio intercorso tra il suddetto Condominio e la *omissis* s.r.l.), con ordinanza del 2 aprile 2019, ne ha disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c. con riferimento al giudizio di appello promosso dalla stessa D.S.I. dinanzi alla Corte di appello di Roma con riferimento al giudizio presupposto.

L'originaria attrice, *omissis*, ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza avverso la predetta ordinanza. L'intimato Condominio ha depositato memoria difensiva.

Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Va preliminarmente osservato che salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c. quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado (Cass., Sez. Un., 19 giugno 2012 n. 10027).

Nella specie, come dedotto dalla stessa ricorrente e ribadito nelle conclusioni della Procura Generale depositate ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., si è in presenza di un provvedimento di sospensione emesso in un giudizio di impugnazione di delibera condominiale di riparto delle spese e dei danni, il cui decisum è contenuto nella sentenza n. 9235/2018 del Tribunale di Roma, le cui statuizioni - segnatamente interessanti il rapporto tra il principio di solidarietà contemplato dall'art. 2055 c.c. ed il criterio previsto dall'art. 1126 c.c. - sono state oggetto di impugnazione da parte della stessa ricorrente.

E' evidente che nel procedimento di impugnazione di delibera assembleare di approvazione e di riparto per la riscossione di spese condominiali il giudice deve limitarsi a verificare la validità della stessa delibera, con la conseguenza che tra la controversia avente ad oggetto la debenza delle somme di cui alla delibera impugnata e quella introdotta da un terzo nei confronti del Condominio per ricevere le medesime somme (e quindi fondata su un diverso titolo) non sussiste nessun rapporto di pregiudizialità necessaria. Va, infatti, tenuto conto che il diritto di credito del Condominio alla corresponsione delle quote di spesa afferenti alle cose comuni non sorge con la delibera assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni, sicchè l'eventuale venir meno della statuizione che ha deciso su dette spese e danni rispetto al terzo, se implica - in fatto - la perdita di efficacia della predetta delibera che proprio dette spese aveva ripartito fra i condomini, non

comporta anche l'insussistenza del diritto del Condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni. D'altro canto, l'eventuale contrasto tra giudicati che potrebbe, in ipotesi, verificarsi in seguito al rigetto della domanda del terzo e all'accoglimento della impugnativa della delibera, potrebbe essere superato in sede esecutiva, facendo valere la perdita di efficacia della delibera condominiale impugnata.

Sicchè nessun rapporto di pregiudizialità giuridica sussiste fra i due giudizi che al più può essere ritenuta meramente logica.

Pertanto, ha errato il Tribunale a disporre, a fronte della opposizione di parte ricorrente, la sospensione necessaria del processo di impugnazione della delibera assembleare, motivandolo con l'applicazione dell'art. 295 c.p.c., quando nella causa pregiudicante era già intervenuta sentenza di primo grado, di riconoscimento del credito in forza della quale il Condominio aveva indetto e deliberato in assemblea le spese ed i danni ivi riconosciuti.

Il giudice avrebbe potuto sospendere il processo dipendente, ma ai sensi dell'art. 337 c.p.c., ove non avesse inteso riconoscere l'autorità dell'altra decisione: sulla base, cioè, di una valutazione della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta con l'atto di appello abbia fatto emergere.

E' da escludersi, quindi, che possa determinarsi tra l'emittente sentenze del Tribunale e della Corte di appello un conflitto di giudicati, condizione indispensabile per l'applicabilità dell'art. 295 c.p.c., perchè la decisione relativa al rapporto preteso pregiudicante, se difforme dalla decisione di primo grado, una volta divenuta definitiva, ha effetto sostitutivo immediato nel giudizio in corso davanti al Tribunale.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese del regolamento vanno rimesse alla determinazione del Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa proseguirà, previa riassunzione nel termine di legge.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza impugnata e, previa riassunzione nel termine di legge, rimette le parti, per la prosecuzione del processo, dinanzi al Tribunale di Roma, anche per la regolamentazione delle spese di questa fase.

www.LaNuovaProceduraCivile.it

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

